REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/07/2025 *(punto N 28)*

Delibera *N 1050* *del 28/07/2025*

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione *Atto pubblicato su Banca Dati (PBD)*

Dirigente Responsabile *Marco FERRETTI*

Direttore *Roberto SCALACCI*

Oggetto:

L.R. 3/1994 – APPROVAZIONE DEL PIANO DI PRELIEVO DELLA SPECIE DAINO NELLE AREE VOCATE E NON VOCATE ALLA SPECIE, PER LA STAGIONE VENATORIA 2025-26

Presenti

Eugenio GIANI	Stefania SACCARDI	Stefano BACCELLI
Simone BEZZINI	Stefano CIUOFFO	Leonardo MARRAS
Monia MONNI	Alessandra NARDINI	Serena SPINELLI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	*Pubblicazione*	*Riferimento*
A	Si	PIANO di prelievo

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegati n. 1

A *PIANO di prelievo*

34c39b733fcac4c7ddba611ae9d71b4dcb194782711aff79fcceb29c6513159c

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’articolo 28 bis;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l’articolo 7, comma 6 che recita: “Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.”;

Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36/R del 3 novembre 2022 (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 – Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati”;

Visto l’articolo 6 bis comma 2 lett. i) della l.r. 3/1994, che definisce le finalità della gestione degli ungulati nelle aree vocate e non vocate;

Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n. 91/2013;

Visto il documento “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025, contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Visto il parere favorevole di ISPRA di cui al prot. n. 1068612 del 4 aprile 2023 relativo al suddetto protocollo;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 434 del 28 aprile 2023 con la quale veniva approvato il “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025” contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

Considerato che il Protocollo di cui sopra ha validità triennale e che, come riportato nel medesimo documento a pagina 1, “*il parere favorevole concesso da ISPRA al presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in ottemperanza alle*

indicazioni delle sotto riportate Linee Guida, per il periodo di validità del protocollo" ovvero per gli anni 2023, 2024 e 2025;

Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie daino inserite nel Portale TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione (Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree vocate e non vocate della Regione, per l'annata venatoria 2025-2026, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;

Considerate le istruttorie tecniche effettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo del daino per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta nell'Allegato A), del presente atto;

Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti ai contenuti del "Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana" di cui alla delibera della Giunta regionale n. 434 del 28 aprile 2023, provvedendo in caso contrario alle necessarie correzioni;

Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l'annata venatoria 2025-2026 inviata ad ISPRA con nota di cui al prot. n. 249709 del 14.04.2025;

Visto il parere espresso da ISPRA sulla suddetta richiesta, di cui al prot. n. 33550 del 13.05.2025 contenente l'indicazione di ridurre, per il daino:
- il periodo di prelievo per femmine e piccoli, consentendolo solo nell'intervallo temporale 1° gennaio-15 marzo;
- il periodo di prelievo dei maschi fusoni consentendolo nei soli periodi 1°-30 settembre e 1° novembre-15 marzo;
- il prelievo dei maschi palanconi e balestroni, consentendolo nel solo periodo 1° novembre-15 marzo;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al paragrafo 4.4.5 "La gestione dei cervidi nelle aree problematiche", usualmente indicate come aree non vocate in termini gestionali, riportano: "*Gli obiettivi di gestione stabiliti dall'Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle quali l'agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (…). Ferma restando l'organizzazione territoriale esposta in precedenza, l'obiettivo di riduzione e mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per una più o meno rapida ricolonizzazione. E' di particolare importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l'attività venatoria ordinaria, senza ricorrere all'applicazione dell'art. 19 ("Controllo della fauna selvatica") della legge 157/92.*";

Considerato che l'approccio utilizzato dalla Regione Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate Linee Guida, stante la proposta di effettuare nelle aree non vocate un prelievo selettivo

non conservativo, per diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di daino di cui al presente atto;

Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di daino suddetti si situano in diversi casi in prossimità di aree viticole di pregio;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire l'obiettivo della gestione non conservativa individuato all'art. 28 *bis* della l.r. 3/1994 citato, adottare tempi più estesi per il prelievo della specie daino, nelle aree non vocate così privilegiando l'attività venatoria ordinaria rispetto all'applicazione dell'art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non autoctone, quale appunto il daino, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo dell'anno precedente;

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con quanto suggerito nel volume "*Ungulate Mangement in Europe: Problems and Practices*", Putman R, Apollonio M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 20 ottobre 2025 e, successivamente, dal 1° novembre 2025 al 15 marzo 2026, allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse classi di sesso ed età;

Visto il "Piano di prelievo" sulla specie daino nelle aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l'annata venatoria 2025-2026 di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;

Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti privati), mensilmente attraverso l'implementazione del Portale TosCaccia a ciò conformato;

Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;

Visto l'art. 21, comma 9 della legge regionale n. 3/1994 relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli Ungulati nelle Aziende Agrituristico Venatorie;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 632 del 27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto venga attuato con le stesse modalità;

Considerato quanto previsto all'art. 21, comma 1 lett. m) dalla L. 157/1992 che prevede la possibilità di esercitare la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;

Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio approvate a partire dall'anno 2016, il tesserino venatorio regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani, durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma cartacea sia nella forma digitale con l'utilizzo della App TosCaccia;

Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all'art. 6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;

Vista la l.r. 3/1995 "Norme sull'attività di tassidermia e di imbalsamazione" ed in particolare l'art. 10 inerente l'apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;

Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r. 3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del suddetto capo, se assieme ad esso conservato;

Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il documento "Piani di prelievo della specie Daino, per la stagione 2025-2026, relativi ai Comprensori di gestione della specie in Regione Toscana" di cui all'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione (UdG);

2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del Daino in funzione delle classi di sesso/età :

Classe di sesso e di età	***Periodo***
Maschi adulti (palanconi)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2025 e dal 1° novembre 2025 al 15 marzo 2026
Maschi sub-adulti (balestroni)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2025 e dal 1° novembre 2025 al 15 marzo 2026
Maschi giovani (fusoni)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2025 e dal 1° novembre 2025 al 15 marzo 2026
Femmine adulte, sottili e Piccoli (entrambi i sessi)	dal 15 agosto al 20 ottobre 2025 e dal 1° novembre 2025 al 15 marzo 2026

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all'agricoltura;

4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti dalla l.r. 3/1994, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto indicato all'art. 70 del DPGR 36/R/2022;

5. di disporre che per l'attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione, il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche in caso di terreno coperto da neve;

6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all'art. 6 della l.r. 20/2002;

7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte annotazioni debbono essere effettuate anche sul tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale;

8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG debbano inserire mensilmente nel Portale regionale TosCaccia gli esiti dei prelievi effettuati;

9. di stabilire che l'attuazione dei piani, avvenga secondo quanto previsto dall'art. 28 bis, comma 6 della predetta l.r. 3/1994;

10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato all'approvazione del presente piano;

11. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Marco Ferretti

Il Direttore
Roberto Scalacci